
VisualGest: Variazioni, controlli o integrazioni con la rev. 122c del 30/01/2019

RELATIVI ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA**Introduzione fattura:**

- Corrette le anomalie segnalate in presenza nella stessa fattura di Importi imponibili soggetti a Ritenuta d'acconto e importi esenti art. 15 ed eventuale bollo.
- Aggiunto il nuovo campo "Jolly" "RAC" per poter riportare nell'XML il nodo 1.2.6<RiferimentoAmministrazione> per l'indicazione di un eventuale "Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili" richiesto dal Cliente.
- Il campo <IdDocumento> dei nodi "2.1.2.2", "2.1.3.2" e "2.1.4.2" relativi rispettivamente ai codici jolly "DOA" ovvero "<DatiOrdineAcquisto>", "DCT" ovvero "<DatiContratto>" e "DCV" ovvero "<DatiConvenzione>" può essere ora indicato senza l'obbligo di indicare il relativo campo "<Data>".

Nuovi controlli o aggiunte nella Creazione XML:

- Il file viene creato ora correttamente anche per fatture:
 - con totale a "0" (zero);
 - con importi IVA compresa ovvero con tipo IVA "S" (scorporabile) anche con sconti ;
 - con maggiorazioni (sconti negativi).
- Alle righe create automaticamente nel corpo della fattura (es. Ns. conferma d'ordine) senza il Tipo IVA e il Codice IVA nella creazione del file viene automaticamente passato il Tipo IVA e il Codice IVA della prima riga valorizzata con quantità e prezzo.
- Il codice articolo viene passato alle righe di dettaglio del file anche se l'articolo è fittizio e non è presente nella rispettiva tabella.
- Viene ora segnalato se le quantità indicate nelle righe della fattura sono negative al fine di evitare lo scarto del file.

Si ricorda inoltre che:

- Con D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le modalità di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Le disposizioni trovano applicazione sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Il decreto prevede espressamente che il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. L'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati che sono presenti all'interno delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul proprio sito istituzionale.
- Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:
 - mediante il servizio presente all'interno della predetta area riservata;
 - con addebito su conto corrente bancario o postale;
 - utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare annotazione specifica di assolvimento dell'imposta ai sensi del decreto ministeriale in esame.
